

Sent. 10960/08
Rep. 8681/08

N. 69914 RUOLO GENERALE ANNO 2006.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
IV Sezione Civile

Il Giudice Istruttore Dott.ssa Giovanna Ferrero, in funzione di Giudice Unico
ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato
promossa con atto di citazione notificato il 8/11/2006
da

[redacted]
[redacted] entrambe in
persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in Milano, [redacted]
presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe La Scala e Silvia Focini che la rappresentano e
difendono per delega in calce all'atto di citazione

C.F.

- ATTORE -

c o n t r o

[redacted] elettivamente domiciliata in Milano, P.tta Guastalla n. 15
presso lo studio dell'avv. Massimo Zorzoli Volpi che la rappresenta e difende per delega
in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

[redacted]

- CONVENUTA -

g

Conclusioni: all'udienza del 28.3.2008 le parti precisavano le seguenti conclusioni



Svolgimento del processo.

Con atto di citazione regolarmente notificato la [REDACTED] e per essa la sua mandataria [REDACTED] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la signora [REDACTED] per sentir accertare l'accettazione tacita dell'eredità di [REDACTED] da parte della chiamata [REDACTED] e disporre che la richiesta trascrizione dell'accettazione venga eseguita dalla [REDACTED] con ordine al Funzionario dell'Ufficio del territorio di provvedere in tal senso, in via surrogatoria; condannare la convenuta alla refusione delle spese che la [REDACTED] sosterrà per la trascrizione dell'atto di accettazione, con vittoria di spese. Esponeva l'attrice che la convenuta era debitrice eseguita in una procedura esecutiva immobiliare originariamente promossa dalla [REDACTED] per un credito poi ceduto alla [REDACTED]; che il G.E. aveva rilevato la mancanza della continuità delle trascrizioni per la mancanza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità di [REDACTED] in capo all'esecutata e non aveva quindi proceduto alla fissazione dell'udienza ex art 569 cpc. Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire della [REDACTED] o della [REDACTED] nel merito contestava la domanda affermando l'insussistenza di un diritto di surroga del creditore e la carenza di interesse ad agire delle attrici in quanto la trascrizione dell'accettazione dell'eredità non costituisce un presupposto di procedibilità dell'azione esecutiva. Chiedeva quindi il rigetto della domanda, con refusione delle spese

Venivano concessi i richiesti termini ex art 183 6° comma cpc. Alla successiva udienza, su istanza concorde delle parti, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 28.3.2008.

A tale udienza, venivano assegnati i termini per il deposito delle difese conclusionali ed alla scadenza del 16.6.2008 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione.

Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva delle attrici, sollevata dalla convenuta in comparsa.



Dai documenti prodotti, infatti, si rileva che [REDACTED] è la titolare del credito ceduto da [REDACTED], come si evince dall'estratto della Gazzetta Ufficiale del 11.9.1999 (doc 1 att.) e la [REDACTED] è la mandataria di [REDACTED] "alla gestione esterna del recupero dei propri crediti con ampio mandato al fine di consentire a [REDACTED] di porre in essere, in nome e per conto di [REDACTED] tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali .."(doc 1 att.) ed entrambi i soggetti, nelle rispettive qualità, sono intervenuti ex art 111 cpc nella procedura esecutiva [REDACTED] promossa innanzi al Tribunale di Milano, circostanza non contestata dalla convenuta.

Conseguentemente sussiste la legittimazione attiva di entrambi i soggetti, ciascuno nella rispettiva qualità.

La domanda proposta è fondata e merita accoglimento.

L'attrice ha documentalmente provato che [REDACTED] è chiamata all'eredità per 1/3 di [REDACTED] deceduto in data 2.5.1981, come si rileva dalla denuncia di successione prodotta sub doc 6.

L'attrice ha inoltre prodotto relazione notarile (doc 4) redatta dal Notaio [REDACTED] sulla base dell'esame ventennale dei registri catastali ed immobiliari, documento con valore di pieno equipollente della documentazione ventennale del [REDACTED] ex art 567 cpc .

Dalla relazione si evince che non è rispettato il principio della continuità delle trascrizioni previsto dall'art 2650 c.c. in quanto manca la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, che non viene menzionata nella "storia ventennale ipotecaria n. 2".

L'interpretazione giurisprudenziale di questo Tribunale, ed in particolare della Sezione Specializzata delle Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari, richiamata dall'attore che ha rilevato come il Giudice dell'Esecuzione non abbia proceduto alla fissazione dell'udienza ex art 569 per mancanza della continuità delle trascrizioni, è del tutto conforme al dettato normativo dell'art.2650 c.c..

Infatti la mancanza di trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità del dante causa della debitrice esecutata comporta il mancato rispetto del principio della continuità delle

trascrizioni e costituisce sicuramente un atto che il debitore trascura di compiere per il pieno esercizio del proprio diritto.

Prive di pregio appaiono quindi le argomentazioni della convenuta sia in relazione alla insussistenza di un diritto di surroga del creditore nella fattispecie in esame, sia in relazione al richiamo, contenuto peraltro solo in comparsa conclusionale, ad una recente pronuncia della Suprema Corte, in quanto relativo a diversa fattispecie ed al peculiare sistema tavolare.

Parimenti deve rilevarsi in merito alla dedotta mancata proposizione da parte del creditore dello specifico mezzo di tutela dell'opposizione ex art 617 cpc avverso il provvedimento del G.E.(prodotto sub doc 5 attore). Il Giudice, infatti non ha assunto un provvedimento impugnabile di rigetto dell'istanza di vendita del bene pignorato, ma ha limitato la CTU estimativa ad uno dei beni pignorati per la sussistenza di un mezzo di tutela offerto dall'ordinamento al creditore in caso di inerzia del debitore esecutato a provvedere a trascrivere la accettazione dell'eredità, esperito il quale la procedura esecutiva può essere proseguita anche per gli altri beni.

Venendo al merito dalla domanda di accertamento, si rileva che il passaggio di proprietà dei beni ad [REDACTED] pro quota è costituito dalla successione ad [REDACTED] in relazione alla quale è stata presentata la denuncia di successione prodotta in atti e certificata dal Notaio. Manca un atto di accettazione espressa da parte della convenuta, ma si rileva che l'accettazione tacita dell'eredità ex art 476 c.c. può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede (Cass. 12753/99).

La Suprema Corte ha ritenuto che l'accettazione tacita ben può quindi essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili appartenuti al de cuius, trattandosi di un atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, l'accertamento, legale e materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, poiché soltanto chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso (Cass. 5226/2002).

L'attore ha prodotto sub doc. 7 e 8 visure catastali da cui risulta che in relazione ai beni oggetto di successione è intervenuta la voltura n. 101791.82 "in atti dal 21.9.1988", efficaci dal 2.5.1981, data della successione di [REDACTED]. Nelle visure non risultano i soggetti intestatari dei beni, ma tale mancanza è superata dalla citata relazione notarile, la quale attesta che anche catastalmente la proprietà dei beni pervenuti per successione risulta in capo alla convenuta per la quota di 1/3, comprovando quindi la avvenuta voltura catastale.

Deve quindi rilevarsi che la convenuta [REDACTED] ha tacitamente accettato l'eredità paterna. Poiché la stessa non ha provveduto a trascrivere l'atto, formalità richiesta dalla legge per l'esercizio del diritto di proprietà verso i terzi, il creditore procedente può effettuare la trascrizione in via surrogatoria.

La domanda proposta merita quindi accoglimento, rilevando che le spese per la formalità della trascrizione rimangono a carico del creditore che agisce in via surrogatoria, dal momento che l'atto viene eseguito nell'interesse dello stesso che al fine di procedere ad esecuzione forzata sui beni oggetto di acquisto mortis causa.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, respinta ogni ulteriore, diversa e contraria istanza, difesa ed eccezione così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara l'avvenuta accettazione tacita da parte di [REDACTED] per la quota a lei spettante di 1/3, dell'eredità di [REDACTED], nato a [REDACTED] (No) il [REDACTED] e deceduto in [REDACTED] [REDACTED] la cui denuncia di successione è stata registrata a Milano il 30.10.1981 n. 7748;
- 2) autorizza e dispone che la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità presso i competenti Uffici del Territorio venga eseguita da parte attrice;
- 3) condanna la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 4.129,00 di cui € 1.500,00 per onorari, € 2.000,00 per

diritti ed € 629,00 per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Così deciso in Milano, il 14.9.2008

Il Giudice Unico
Dott.ssa Giovanna Ferrero

